

STUDIO LEGALE
Avv. Prof. DANIELE GRANARA
Via Bartolomeo Bosco, 31/4
16121 GENOVA
Tel. 010 5701139 - Fax 010 5709875

ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Via PEC: *presidente@pec.governo.it*

ILL.MO MINISTRO DELL'INTERNO

Via PEC: *gabinetto.ministro@pec.interno.it*

e p.c.

ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Via PEC: *segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it*

**ILL.MO PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER
LA REGIONE SICILIANA**

Via PEC: *sicilia.procura@corteconticert.it*

Atto di significazione, invito e diffida a provvedere

Dell'Associazione/Movimento politico denominata **MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S.**, con sede in Palermo, Via Valerio Rosso, n. 53, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO MENDOLA, nato a Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, C.F. MND MRT 70A15 G273E rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Daniele Granara (C.F. GRN DNL 63D26 C621R – P.E.C. *avvdanieleggranara@puntopec.it* – fax 010.5709875) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, giusta mandato a margine del presente atto

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1) In data 18.03.2021 si è costituito il MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S., con lo scopo principale della "applicazione integrale dell'originario Statuto della

L'ASSOCIAZIONE/MOVIMENTO
POLITICO DENOMINATA
MOVIMENTO PER
L'INDIPENDENZA E
L'AUTONOMIA DELLA
SICILIA – M.I.A.S. IN
PERSONA DEL PRESIDENTE
E LEGALE RAPP. TE DOTT.
UMBERTO MENDOLA a
Delega.....

rappresentar(.....) e
difender(.....) nella
presente causa, con
ogni più ampia facoltà
di legge, compresa la
facoltà di delegare,
transigere, rilasciare
quietanze e rinunciare
agli atti, proporre
motivi aggiunti e con
facoltà di chiamare in
causa o in garanzia
terzi, di riassumere il
giudizio e di compiere
ogni altro atto
connesso e necessario
per la procedura,
l'Avv. Prof. Daniele
Granara, eleggendo
domicilio nel suo
studio in Genova, Via
B. Bosco 31/4

Genova, 28.03.2022

Umberto Mendola
Pres. M.I.A.S.
E' AUTENTICA



Regione Siciliana approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946 n. 455 e convertito nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2" (art. 1 Statuto).

2) Per il raggiungimento della piena attuazione dello Statuto siciliano, il MIAS ha previsto di utilizzare tutti i mezzi idonei, ivi comprese azioni giudiziali e stragiudiziali.

* * *

3) Un profilo di attuazione dello Statuto, che ha generato ampio dibattito e che non ha mai ottenuto una soluzione univoca, riguarda la legittimità o meno della presenza delle Province nella Regione siciliana e, soprattutto, degli organi ed enti pubblici statali che ne derivano.

Per quanto qui rileva, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, di rango costituzionale, ***"le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano [e, quindi, anche le Prefetture] sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.***

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali".

4) Il Legislatore regionale è intervenuto più volte ad attuare (o, quantomeno, cercare di attuare) la predetta disposizione statutaria, con interventi che hanno spesso determinato un contenzioso, instaurato dal Governo, dinanzi alla Corte Costituzionale.

*

a. Con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, recante *"Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana"*, già pubblicato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia 28 ottobre 1955 n. 6, fu istituito il libero consorzio di Comuni (artt. 12 e segg.), per il quale si prevedeva, all'art. 17, che *"i liberi consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli attuano il decentramento dell'amministrazione regionale a mezzo dei loro organi; svolgono le funzioni amministrative delegate dalla Regione, nonché i compiti ed i servizi demandati dallo Stato."*

Con la legge che ne approva lo statuto, il libero consorzio assume la denominazione di Provincia regionale contraddistinta con nome del comune dove ha sede l'amministrazione consortile".

b. Il predetto ente fu poi abrogato dalla L.R. 6 marzo 1986 n. 9, che lo sostituì con la *"Provincia regionale"*, in realtà solo una diversa denominazione dei *"liberi consorzi comunali"* (ai sensi dell'art. 3 della legge, *"l'amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto regionale, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati << province regionali >>"*).

L'art. 4 della legge regionale prevedeva che *"le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria."*

Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché

l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale.

La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta.

Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale".

c. Ai liberi consorzi comunali si torna con la L.R. 24 marzo 2014, n. 8, recante la "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane", poi compitamente disciplinati nella successiva L.R. 4 agosto 2015 n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", la quale appunto prevedeva 9 liberi Consorzi (il cui territorio corrisponde a quello delle 9 province previgenti, con possibilità per un comune confinante con un altro libero consorzio di attivare le procedure di adesione), di cui 3 Città metropolitane.

La predetta legge regionale era impugnata dinanzi alla Corte costituzionale dal Governo, che riteneva alcune disposizioni in contrasto con la Legge n. 56/2014 (cd. Delrio), riservandosi di ritirarla, nel caso l'Assemblea regionale siciliana avesse modificato la legge nel senso dei rilievi contenuti nell'impugnazione.

Con sentenza 16 dicembre 2016 n. 277, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, "successivamente alla proposizione del

ricorso, la Regione siciliana ha promulgato la legge 12 novembre 2015, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale); la legge 1° aprile 2016, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"); la legge 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie); la legge 10 agosto 2016, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale) e la legge 27 ottobre 2016, n. 23 (Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta), le quali (e, segnatamente, la legge regionale n. 5 del 2016) hanno novellato profondamente la legge regionale n. 15 del 2015.

In particolare, la legge della Regione siciliana n. 28 del 2015 ha modificato l'art. 6, comma 4, della legge impugnata, stabilendo che il decreto di indizione delle elezioni è da emanarsi «almeno 45 giorni prima della data delle elezioni» e non già «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

A sua volta, la legge della Regione siciliana n. 5 del 2016, con riguardo alle residue disposizioni della legge n. 15 del 2015, oggetto di censure, ha rispettivamente:

modificato l'art. 4, con la soppressione delle lettere c) e d) – ossia delle disposizioni che prevedevano la «Giunta del libero Consorzio comunale» e la «Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale» – e con l'introduzione di una lettera a-bis), che contempla il «Consiglio del libero Consorzio comunale»; modificato l'art. 5, con la soppressione delle previsioni che si riferivano alla

Giunta e alla Adunanza elettorale della Città metropolitana, ad esse sostituendo il Consiglio;

modificato l'art. 6 (nelle parti effettivamente ed esclusivamente censurate), sopprimendo i riferimenti alla Giunta (sostituita dal Consiglio: comma 2), alla Adunanza elettorale (comma 5) e l'inciso relativo all'elettorato passivo dei sindaci, «il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni» (comma 6), nonché introducendo la previsione del calcolo dei voti per l'elezione del Presidente in base ai «criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni» (comma 7);

abrogato il comma 3 dell'art. 7, là dove prevedeva talune attribuzioni della Giunta;

introdotto l'art. 7-bis, che disciplina la costituzione, l'elezione e le funzioni del «Consiglio del libero Consorzio comunale»;

sostituito l'art. 8, espungendo dal relativo testo i riferimenti alla Giunta e rimodulando le funzioni dell'organo;

abrogato gli artt. 9 e 10, che disciplinavano l'istituzione e le funzioni, rispettivamente, della Giunta e della Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale;

modificato l'art. 11, con la soppressione delle disposizioni che prevedevano la Giunta metropolitana e la «Adunanza elettorale metropolitana», e con l'introduzione di una lettera a-bis), che contempla il «Consiglio metropolitano»;

modificato l'art. 12, con la soppressione delle previsioni che si riferivano alla Giunta e alla Adunanza elettorale della città metropolitana, ad esse sostituendo il Consiglio;

introdotto l'art. 14-bis, che disciplina la costituzione, l'elezione e le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale (e la successiva legge regionale n. 8 del 2016, all'art 23, ha apportato una modificazione in punto di fissazione delle date elettorali);

sostituito l'art. 15, espungendo i riferimenti alla Giunta e rimodulando le funzioni dell'organo;

abrogato gli artt. 16 e 17, che disciplinavano l'istituzione e le funzioni, rispettivamente, della Giunta metropolitana e della Adunanza elettorale metropolitana;

sostituito l'art. 20, disponendo la gratuità delle cariche inerenti agli organi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componenti di Assemblea e Consiglio del libero Consorzio comunale, di Conferenza e Consiglio metropolitani, con oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dei rispettivi enti di area vasta;

soppresso la lettera e) del numero 3 (e non già del numero 2, indicato in ricorso, ma per mero errore materiale, emendabile in ragione del chiaro tenore delle esposte censure), del comma 1 dell'art. 27;

soppresso lettera a) del n. 2 del comma 1 dell'art. 33, quale disposizione effettivamente ed esclusivamente censurata.

La legge della Regione siciliana n. 8 del 2016 ha modificato l'art. 13 nel senso che: «Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo», altresì apportando (art. 23) modificazioni in punto di fissazione delle date elettorali, al pari di quanto poi disposto dalle successive leggi della Regione Siciliana n. 15 del 2016 (art. 1) e n. 23 del 2016 (art. 1)".

d. Con L.R. 11 agosto 2017, n. 17 erano dettate "Disposizioni in materia di

elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano” e la stessa era impugnata dal Governo nanti la Corte Costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 5, 117, secondo comma, lettera p), e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), nonché gli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (*Approvazione dello statuto della Regione siciliana*), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

In particolare, la legge regionale reintroduceva aspetti che erano stati oggetto del precedente contenzioso e che, una volta superati dallo *ius* regionale *superveniens*, avevano determinato la cessazione della materia del contendere, quali *“l’elezione diretta «a suffragio universale» del Presidente del «libero Consorzio comunale» (ente di area vasta composto dai Comuni di una corrispondente ex circoscrizione provinciale, ex art. 15, secondo comma, dello statuto speciale) e del Sindaco metropolitano; e, nei successivi artt. 3 e 4, l’elezione diretta «a suffragio universale» del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano”*.

Quanto sopra era ritenuto dalla Corte in contrasto con *“il “modello di governo di secondo grado”, adottato dal legislatore statale”, il quale, secondo la Corte “diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, rientra, tra gli «aspetti essenziali» del complesso disegno riformatore che si riflette nella legge stessa [Delrio]”*. Il ricorso del Governo era pertanto accolto, dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale *de qua* (Corte Cost., 20 luglio

2018 n. 168).

e. Da ultimo, con la sentenza 7 dicembre 2021 n. 240, la Corte ha rammentato che l'art. 15 dello Statuto siciliano *“ha sostituito le soppresse circoscrizioni provinciali con i liberi Consorzi comunali, la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa, anch'essa primaria, della Regione. L'esercizio di tali competenze legislative, avvenuto con l'adozione della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, è da ultimo approvato, sul punto delle modalità di designazione del sindaco metropolitano (già oggetto di esame da parte di questa Corte con la sentenza n. 168 del 2018), a un risultato coerente con quanto stabilito, in via generale, dall'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014, in base al quale i principi stabiliti in tale legge «valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti»”*.

5) Per quanto qui rileva, l'art. 1 della L.R. n. 15/2015, nel testo vigente al netto delle pronunce della Corte Costituzionale, prevede che *“Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali.*

Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane.

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa,

impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.

Le sedi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane coincidono con quelle delle corrispondenti province regionali”.

6) Come si è visto, pur essendo intervenuta più volte in merito alla corretta interpretazione dell'art. 15 dello Statuto siciliano, in relazione alla Costituzione ed in particolare al principio autonomistico quale espresso dagli artt. 5 e 114 Cost., la Corte Costituzionale non ha mai affrontato il profilo specifico della presenza degli organi statali (quali le Prefetture) sul territorio regionale siciliano.

Anzi, la preoccupazione del Giudice delle leggi è stata di evitare una compressione delle autonomie locali, dovuta alla soppressione delle province siciliane, più volte paventata dall'Amministrazione regionale, affermando che, *“come questa Corte ha avuto occasione anche recentemente di rilevare, gli artt. 5 e 128 della Costituzione presuppongono una posizione di autonomia dei comuni che le leggi regionali non possono mai comprimere fino a negarla (sentenza n. 83 del 1997). Ma l'autonomia comunale non implica una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell'esercizio della sua competenza esclusiva, individuare le dimensioni dell'autonomia stessa, valutando la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti. Il problema del rispetto delle autonomie non riguarda, perciò, in*

via astratta, la legittimità dell'intervento del legislatore, ma, piuttosto, la verifica dell'esistenza di esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare le disposizioni legislative limitative delle funzioni già assegnate agli enti locali.

Quanto, poi, alla legge n. 142 del 1990 - senza che occorra qui affrontare il problema dei limiti entro i quali i relativi principi possano reputarsi vincolanti per la regione siciliana, alla luce, tra l'altro, del disposto di cui all'art. 1, comma 2, della legge medesima - non può non rilevarsi che le funzioni previste dal censurato art. 21 della legge regionale n. 9 del 1986, sostanzialmente coerenti con quelle già affidate, dagli artt. 8 e seguenti della legge medesima, alla provincia, quale ente esponenziale di interessi sovracomunali, corrispondono, in linea di massima, alla tipologia accolta nell'art. 19 della legge generale di ordinamento delle autonomie locali. È evidente, in ogni caso, la consonanza di obiettivi che ispira, da un canto, quest'ultima legge - là dove prevede l'attribuzione alle città metropolitane delle funzioni, affidate ai comuni, che abbiano carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata - e, dall'altro, la disposizione denunciata. Tale norma - in collegamento con quella del precedente art. 19 della stessa legge regionale n. 9 del 1986, che richiede, per la costituzione delle aree, la presenza di "un elevato grado di integrazione, in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti ed allo sviluppo economico e sociale" - mira in definitiva anch'essa a massimizzare l'efficienza e a ridurre le diseconomie nella gestione dei servizi; finalità che, nell'ambito del medesimo testo normativo, paiono ispirare anche la prevista possibilità di utilizzo, quando sia

opportuno, di altri modelli di svolgimento dei servizi, quali le gestioni comuni (artt. 15 e 16), le convenzioni (art. 17) e le società per azioni (art. 18)" (Corte Cost., 30 luglio 1997 n. 286).

7) È evidente, anche dalle sopracitate pronunce costituzionali più recenti, come la garanzia apprestata dalla Corte alle Province, in una interpretazione coerente tra fonti costituzionali (la Carta fondamentale e lo Statuto speciale della Sicilia), sia legata alla attuazione del principio autonomistico, con il quale neanche gli statuti speciali possono contrastare, essendo all'opposto volti alla sua piena attuazione, nella prospettiva pluralistica, che permea la forma di stato delineata dalla Costituzione.

A tale profilo non può ricondursi la tutela della Provincia come sede di decentramento dell'Amministrazione statale, quale era stata originariamente concepita, a seguito dell'unificazione del Regno d'Italia, poiché se è vero che l'art. 5 Cost. afferma anche il principio unitario, la presenza degli organi periferici dello Stato non può considerarsi indispensabile alla garanzia dell'unità, reggendosi quest'ultima, a seguito della revisione del Titolo V della Parte II, sul principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e sul potere sostitutivo (art. 120 Cost.).

In tal senso, si era già pronunciata l'Alta Corte per la Regione Siciliana, con Decisione 20 marzo 1951 n. 39, con la quale era stata rimarcata la potestà legislativa esclusiva della Regione nelle materie di *"regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative"* e *"ordinamento degli uffici e degli enti regionali"* (art. 14, rispettivamente, lett. o e p), precisando che *"lo Statuto prescinde dall'organizzazione provinciale delle prefetture dello Stato"*.

Non avrebbe altrimenti avuto ragione di esistere il disposto dell'art. 15,

sopravvissuto alla conversione dello Statuto siciliano originario nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 ed alle successive revisioni costituzionali.

8) Peraltro, la predetta disposizione e la giurisprudenza della Corte Costituzionale devono essere letti, in ottica sistematica, alla luce delle altre disposizioni statutarie rilevanti.

L'art. 21 dello Statuto siciliano conferisce al **Presidente della Regione** le funzioni di Capo del Governo regionale e di rappresentanza della Regione, prevede, al comma 2, che **"egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali"**.

9) Il precedente art. 20 prevede, inoltre, che **"il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.**

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato".

10) Infine, ai sensi dell'art. 31, **"al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.**

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi".

11) Tutte le disposizioni statutarie sopra citate, per le quali non sono mai state approvate specifiche norme di attuazione, attribuiscono espressamente al Presidente della Regione, che dispone direttamente della Polizia di Stato, le funzioni in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Addirittura, si prevede che il Presidente rappresenta il Governo dello Stato nella Regione, assorbendo così tutte le funzioni degli organi statali periferici (*id est*, delle Prefetture).

Le attribuzioni di cui sopra, unitamente a quanto previsto dall'art. 15, in relazione alla soppressione delle circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano, depongono nel senso della presenza ultronea delle prefetture in Sicilia, *tout court* o quantomeno per quanto riguarda le funzioni in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, attribuite dallo Statuto al Presidente della Regione.

12) La predetta conclusione non confligge con l'interpretazione dell'art. 15

dello Statuto, in relazione alla impossibilità di sopprimere l'ente territoriale intermedio tra Comuni e Regioni, poiché, come osservato, le ragioni che hanno indotto la Corte Costituzionale ad imporne il mantenimento (del resto il Legislatore regionale non lo ha mai realmente soppresso, avendo sempre previsto i liberi consorzi comunali) sono legate al rispetto del principio autonomistico ed al principio di sussidiarietà e non al decentramento statale.

Occorre infatti distinguere tra autonomia e decentramento, come emerge chiaramente dal disposto dell'art. 5 Cost.

Quest'ultimo non è escluso dalla legislazione regionale (cfr. l'art. 4 della L.R. n. 9/1986), ma neanche può essere imposto, alla luce di quanto disposto dallo Statuto regionale, alle disposizioni sopra citate, con le quali la presenza dell'organo di decentramento statale, che eserciti funzioni attribuite agli organi regionali, confligge.

Anzi, per la compiuta attuazione dello stesso, al fine di consentire al Presidente della Regione il pieno e completo esercizio delle funzioni ad esso attribuite, occorre che le Prefetture – Uffici territoriali del Governo in Sicilia

- siano soppresse, rappresentando il Presidente il Governo dello Stato nella Regione, o, quantomeno, in subordine,

- siano sottratte loro tutte le funzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, che lo Statuto attribuisce direttamente ed espressamente al Presidente della Regione e agli assessori regionali.

13) In relazione alla questione in esame, l'On. Vincenzo Figuccia aveva presentato al Presidente della Regione e all'Assessore per gli enti locali e

la funzione pubblica, interrogazione con risposta in aula in data 13.01.2020, recante "Chiarimenti circa la sussistenza delle prefetture sul territorio regionale", chiedendo una risposta urgente.

In particolare, si chiedeva di sapere:

"- Per quali ragioni ad oggi non si sia provveduto tempestivamente alla rimozione delle prefetture presenti su tutto il territorio regionale in ottemperanza alle disposizioni Statutarie, quale fonte di rango costituzionale;

E, nel caso di interessi legittimi violati da amministrazioni statali, quale amministrazione è chiamata al ristoro dei danni, la Regione Siciliana per la mancata attuazione dell'art. 15 o lo Stato italiano per la sua presenza incostituzionale?".

La risposta si limitava a rilevare la mancata emanazione di norme di coordinamento tra Statuto Siciliano e Costituzione Italiano e non meglio precisati problemi di incostituzionalità, in verità inesistenti, per tutto quanto sopra esposto.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S., in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO MENDOLA, *ut supra* domiciliato e assistito, espressamente e formalmente, a tutti i fini ed effetti di legge,

SIGNIFICA

all'Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Ill.mo Ministro dell'Interno e, per opportuna conoscenza, all'Ill.mo Presidente della Regione e all'Ill.mo Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana la

mancata attuazione e/o violazione degli artt. 15, 20, 21 e 31 dello Statuto Speciale della Regione siciliana e, conseguentemente,

INVITA

i medesimi Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, nonché Presidente della Regione e Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, ciascuno per le rispettive competenze, ad interessarsi attivamente e sollecitamente alla questione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, li

DIFFIDA

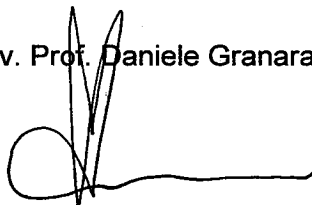
a dare piena attuazione alle disposizioni dello Statuto siciliano sopra citate e, per l'effetto, a sopprimere le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo nella Regione Siciliana o, in subordine, a sottrarre loro qualsiasi funzione in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, attribuite al Presidente della Regione ed agli assessori regionali dagli artt. 20, 21 e 31 dello Statuto regionale, provvedendo a tutti gli incombenzi necessari e conseguenti.

Il relativo procedimento dovrà essere avviato entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, con l'avviso che, in mancanza, si provvederà ad adire la competente sede giurisdizionale.

Con ogni più ampia riserva.

Genova, 28 marzo 2022

Avv. Prof. Daniele Granara

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line extending to the right.

Da "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>
A "gabinetto.ministro@pec.interno.it" <gabinetto.ministro@pec.interno.it>
Data martedì 29 marzo 2022 - 11:06

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, C.F. GRN DNL 63D26 C621R, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Chiavari (ora Ordine degli Avvocati di Genova), in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari, giusta delibera del 9 giugno 2014, quale difensore dell'Associazione/Movimento politico denominata **MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S.**, con sede in Palermo, Via Valerio Rosso, n. 53, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO MENDOLA, nato a Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, C.F. MND MRT 70A15 G273E, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura rilasciata a margine dell'atto di significazione, invito e diffida a provvedere, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

NOTIFICO

unitamente alla presente relata di notifica, l'allegato atto di significazione, invito e diffida a provvedere (File: "Diffida M.I.A.S-signed.pdf" Riferimento temporale UTC: "2022-03-29T08:59:46.404Z" e la seguente impronta: "2aee2578ca50451e74316a54e8746cb72875f89b90216edda7284a19f149fc7e" calcolata tramite algoritmo sha-256.) all'**ILL.MO MINISTRO DELL'INTERNO**, al suo indirizzo di posta elettronica certificata: gabinetto.ministro@pec.interno.it

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia foto riprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.

Genova, 29 marzo 2022

Avv. Prof. Daniele Granara

Allegato(i)

Diffida M.I.A.S-signed.pdf (1549 KB)
Relata diffida M.I.A.S. Ministro Interno-signed.pdf (510 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>
Data martedì 29 marzo 2022 - 11:06

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/03/2022 alle ore 11:06:14 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"
ed indirizzato a:
gabinetto.ministro@pec.interno.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec297.20220329110614.32062.775.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>

Data martedì 29 marzo 2022 - 11:08

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/03/2022 alle ore 11:08:28 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"

ed indirizzato a: "gabinetto.ministro@pec.interno.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec297.20220329110614.32062.775.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (2833 KB)

datacert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>

A "presidente@pec.governo.it" <presidente@pec.governo.it>

Data martedì 29 marzo 2022 - 11:09

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, C.F. GRN DNL 63D26 C621R, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Chiavari (ora Ordine degli Avvocati di Genova), in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari, giusta delibera del 9 giugno 2014, quale difensore dell'Associazione/Movimento politico denominata **MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S.**, con sede in Palermo, Via Valerio Rosso, n. 53, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO MENDOLA, nato a Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, C.F. MND MRT 70A15 G273E, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura rilasciata a margine dell'atto di significazione, invito e diffida a provvedere, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

NOTIFICO

unitamente alla presente relata di notifica, l'allegato atto di significazione, invito e diffida a provvedere (File: "Diffida M.I.A.S-signed.pdf" Riferimento temporale UTC: "2022-03-29T08:59:46.404Z" e la seguente impronta: "2aee2578ca50451e74316a54e8746cb72875f89b90216edda7284a19f149fc7e" calcolata tramite algoritmo sha-256.) all'**ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, al suo indirizzo di posta elettronica certificata: presidente@pec.governo.it

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia foto riprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.

Genova, 29 marzo 2022

Avv. Prof. Daniele Granara

Allegato(i)

Diffida M.I.A.S-signed.pdf (1549 KB)

Relata diffida M.I.A.S. Presidente Consiglio dei Ministri-signed.pdf (509 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>
Data martedì 29 marzo 2022 - 11:09

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/03/2022 alle ore 11:09:08 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"
ed indirizzato a:
presidente@pec.governo.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec297.20220329110908.32062.800.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>
Data martedì 29 marzo 2022 - 11:13

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/03/2022 alle ore 11:13:38 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it" ed indirizzato a "presidente@pec.governo.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec297.20220329110908.32062.800.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" sent by "avvdanielegranara@puntopec.it", on 29/03/2022 at 11:13:38 (+0200) and addressed to "presidente@pec.governo.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec297.20220329110908.32062.800.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (2832 KB)
dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>

A "segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it" <segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it>

Data martedì 29 marzo 2022 - 11:12

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, C.F. GRN DNL 63D26 C621R, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Chiavari (ora Ordine degli Avvocati di Genova), in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari, giusta delibera del 9 giugno 2014, quale difensore dell'Associazione/Movimento politico denominata **MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S.**, con sede in Palermo, Via Valerio Rosso, n. 53, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO MENDOLA, nato a Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, C.F. MND MRT 70A15 G273E, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura rilasciata a margine dell'atto di significazione, invito e diffida a provvedere, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

NOTIFICO

unitamente alla presente relata di notifica, l'allegato atto di significazione, invito e diffida a provvedere (File: "Diffida M.I.A.S-signed.pdf" Riferimento temporale UTC: "2022-03-29T08:59:46.404Z" e la seguente impronta: "2aee2578ca50451e74316a54e8746cb72875f89b90216edda7284a19f149fc7e" calcolata tramite algoritmo sha-256.) all'**ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, al suo indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia foto riprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.

Genova, 29 marzo 2022

Avv. Prof. Daniele Granara

Allegato(i)

Diffida M.I.A.S-signed.pdf (1549 KB)

Relata diffida M.I.A.S. Presidente Regione Siciliana-signed.pdf (510 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>
Data martedì 29 marzo 2022 - 11:12

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/03/2022 alle ore 11:12:58 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"
ed indirizzato a:
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec297.20220329111258.16069.107.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>
Data martedì 29 marzo 2022 - 11:13

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/03/2022 alle ore 11:13:02 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"
ed indirizzato a "segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec297.20220329111258.16069.107.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (2834 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>

A "sicilia.procura@corteconticert.it" <sicilia.procura@corteconticert.it>

Data martedì 29 marzo 2022 - 11:14

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, C.F. GRN DNL 63D26 C621R, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Chiavari (ora Ordine degli Avvocati di Genova), in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari, giusta delibera del 9 giugno 2014, quale difensore dell'Associazione/Movimento politico denominata **MOVIMENTO PER L'INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA DELLA SICILIA – M.I.A.S.**, con sede in Palermo, Via Valerio Rosso, n. 53, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. UMBERTO MENDOLA, nato a Palermo il 15.01.1970 ed ivi domiciliato in Via Valerio Rosso, n. 53, C.F. MND MRT 70A15 G273E, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura rilasciata a margine dell'atto di significazione, invito e diffida a provvedere, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

NOTIFICO

unitamente alla presente relata di notifica, l'allegato atto di significazione, invito e diffida a provvedere (File: "Diffida M.I.A.S-signed.pdf" Riferimento temporale UTC: "2022-03-29T08:59:46.404Z" e la seguente impronta: "2aee2578ca50451e74316a54e8746cb72875f89b90216edda7284a19f149fc7e" calcolata tramite algoritmo sha-256.) all'**ILL.MO PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA**, al suo indirizzo di posta elettronica certificata: sicilia.procura@corteconticert.it

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia foto riprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.

Genova, 29 marzo 2022

Avv. Prof. Daniele Granara

Allegato(i)

Diffida M.I.A.S-signed.pdf (1549 KB)

Relata diffida M.I.A.S. Procuratore Regionale-signed.pdf (510 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>
Data martedì 29 marzo 2022 - 11:14

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/03/2022 alle ore 11:14:11 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"
ed indirizzato a:
sicilia.procura@corteconticert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec297.20220329111411.01140.05.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>
Data martedì 29 marzo 2022 - 11:14

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/03/2022 alle ore 11:14:13 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"
ed indirizzato a "sicilia.procura@corteconticert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec297.20220329111411.01140.05.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (2833 KB)
smime.p7s (7 KB)